



IL PROCESSO QUALE *LOCUS DIALOGICO* PER LA RICERCA DELLA VERITÀ

Fecha de recepción: 27 julio 2018 / Fecha de aceptación: 3 septiembre 2018

Antonio Iaccarino
Pontificia Università Lateranense (Stato della Città del Vaticano)
iaccarino@pul.it

Riassunto: Il contributo intende approfondire la riflessione sul modello dialogico-relazionale del diritto, sviluppando la narrazione dialogica dei fatti offerta dalle parti nel corso del contraddittorio nel processo, con particolare riguardo all'ambito del diritto canonico. Il processo si configura, infatti, come uno "spazio tridimensionale" entro il quale si struttura tra le parti una particolare relazione, tale da favorire la ricerca del "medium" ermeneutico della ricerca della verità. Gli strumenti propri del giusto processo permettono un ulteriore sviluppo di questa prospettiva, garantendo il confronto e l'apertura al dialogo.

Parole chiave: Giustizia; processo giudiziario; legge canonica; ermeneutica; *norma missionis*.

Abstract: The text intends to deepen the reflection on the dialogico-relational model of law, developing the dialogic narration of the facts offered by the parties during the course of the contradictory process, with particular regard to the field of canon law. The process is configured, in fact, as a "three-dimensional space" within which a particular relationship is structured between the parties, such as to favor the search for the hermeneutical "medium" of the search for truth. The proper tools of due process allow a further development of this perspective, guaranteeing comparison and openness to dialogue.

Keywords: Justice; judicial process; canon law; hermeneutics; *norma missionis*.

1. L'UNITARIETÀ DEL PENSIERO GIURIDICO. IL RUOLO DELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO IN DIALOGO CON LA STORIA DEL DIRITTO

Il mio intervento si muove nell'ambito della filosofia del diritto e in spirito di dialogo e di ricerca ritengo naturale e importante estendere la riflessione alla storia del diritto.

Una riflessione sul “fondamento del diritto” non può però mai essere astratta e atemporale, ma al contrario, essa è tanto più autentica quanto è in stretto contatto con la temporalità e in connessione con gli accadimenti della storia. Oggetto di questa attività trans-disciplinare che coinvolge filosofia e storia è l'ermeneutica, l'interpretazione dei significati, dei concetti e delle categorie, attraverso le quali, nella aporeticità della realtà, sono venute formulandosi questioni di giustizia (in analogia, potremmo dire di “verità”), con la finalità di individuare di volta in volta i criteri per decidere secondo giustizia.

Ragionando in tal senso, per parlare del Diritto, con l'impegno di indagarne e di argomentarne il senso più autenticamente “giusto”, occorre dunque partire dall'esperienza e in essa riscoprire l'*humanum* della relazione interpersonale. Nello specifico, riscoprire le basi umanistiche della odierna coscienza giuridica permette di testimoniare la giustizia attraverso lo strumento condiviso e procedurale offerto dalle norme.

È imprescindibile, dunque, porre al centro del discorso giuridico la persona-in-relazione, in quando il Diritto è sempre in funzione dell'uomo e non l'uomo per il diritto¹. Ampliando questo discorso, il concetto si precisa e si esplicita nella prospettiva della relazione che designa la posizione ontologica di ciascuna persona e ne individua la in-esistenza reciprocante che porta all'unità, per superare una

¹ Cf. OPOCHER, E., *Lezioni di filosofia del diritto*, Padova 2007, p. 98.

interpretazione ristretta della reciprocità, quella chiusa e livellatrice propria del mero scambio binario della *res* pesata sulla bilancia.

Il diritto può pertanto essere considerato un evento dinamico e partecipativo tra le persone, nell'incontro dialogico delle pluralità differenti; in questo incontro ha senso, anzi, è necessario, ricollegare il pensiero sul diritto alla giustizia e alla verità, per movimentare un autentico pensiero giuridico capace di ampliarsi al gesto dell'uno per l'altro, e strutturarsi in cultura giuridica.

Questa riflessione sul diritto si sviluppa chiaramente nell'ambito del processo e del processo canonico in particolare, creando un movimento unitario del pensiero che guarda alla giustizia quale esperienza di relazione trans-formante. La filosofia del diritto offre il suo contributo perché essa ha “*un compito rivoluzionario e cioè quello di dissolvere le certezze dell'esperienza nella problematicità e, quindi, di porre nella coscienza il germe delle più profonde trasformazioni*”².

2. LA DICHIARAZIONE DELLE PARTI. EVOLUZIONI NORMATIVE

Nell'ambito della raccolta delle prove, l'elemento dialogico ha sempre avuto ampia trattazione specie in relazione alla prova testimoniale e in tale senso, la massima giuridica “*testis unus, testis nullus*” è emblematica per riconoscere il valore attribuito, pur al variare del tempo, all'esigenza di affermare uno standard di prova alto per la ricerca della verità, unitamente al modo di intendere la dignità e la responsabilità delle parti che agiscono nel processo. Le operazioni che determinano lo svolgimento delle attività volte alla raccolta delle dichiarazioni delle parti non rispondono alla logica delle “istruzioni per l'uso”. Occorre ribadire che “*la stessa ricerca della verità è un'impresa sociale, dialogica e dialettica*”³; pertanto, il corretto rispetto delle prescrizioni che obbligano dall'esterno non garantisce di per sé la coerenza e l'efficacia dei fini volti al raggiungimento dello scopo prefissato, ma

² OPOCHER, E., *Lezioni di filosofia del diritto*, Padova 2007, p. 5.

³ VIOLA, F., «Diritto ed ermeneutica», in *Hermeneutica* (2004), p. 189.

richiamano sempre anche valutazioni sostanziali circa il peso dei valori in gioco e il loro nesso con la realtà della persona, libera, razionale, relazionale e dialogica.

La storia recente del processo permette di evidenzia un progressivo riconoscimento delle dichiarazioni delle parti quale strumento privilegiato di indagine volto alla piena affermazione della verità oggettiva nel processo. Tale consapevolezza trova riscontro in due conseguenze pratiche: il superamento di atteggiamenti di sospetto nel valutare le dichiarazioni e l'obbligo di dare una ragionevole prevalenza alla versione dei fatti quando questa è condivisa dalle parti.

Tale impostazione risponde all'esigenza di essere fedeli alla *norma missionis* che si proietta anche nell'agire istituzionale della Chiesa e che in ogni suo aspetto deve rispondere del valore della persona e della sua vocazione alla libertà vissuta nella reciprocante comunione ecclesiale. Scrive il prof. M. J. Arroba Conde:

“La natura comunitaria della Chiesa obbliga a capire il necessario contraddittorio come una collaborazione, simmetrica e paritaria, alla ricerca della verità e non come una semplice contrapposizione di interessi. La dialettica processuale si giustifica, non per la proposizione di diverse verità a opera delle parti, ciascuna intenzionata a far prevalere la propria, bensì per la logica e comprensibile diversa relazione che ciascuna parte stabilisce con la verità sostanziale”⁴.

Al di là, infatti, dell'evoluzione normativa che accompagna l'aspetto formale della disciplina della dichiarazione delle parti, la vera novità può essere colta pienamente nella sua esperienza interpretativa che ha come canone ermeneutico la centralità della persona e quindi, del fedele.

Nel diritto canonico, questa dialettica tra conoscenza e dialogo si può ritrovare nell'evoluzione dell'istituto della dichiarazione delle parti, con particolare riguardo al periodo che dal Codice del 1917 arriva ai nostri giorni.

⁴ ARROBA CONDE, M. J., «Le dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità matrimoniale», in *Matrimonium et Ius. Studi in onore del Prof. Avv. S. Villeggiante*, ed. VILLA AVILA, J. E., GNAZI, C., Città del Vaticano 2006, p. 35.

La conoscenza che nel processo conduce alla giustizia procede con discernimento per gradi e attraverso il dialogo, anche prolungato nel tempo, comprende le ragioni delle motivazioni di ciascuno (credibilità oggettiva), come ciascuno può conoscere a pieno le proprie senza lasciarsene condizionare (credibilità soggettiva).

Il Codice di Diritto Canonico del 1917, richiamando le fonti del diritto antico e la regola iuris “*nullus idoneus testis in re sua intelligitur*”⁵, includeva tra le prove solo le dichiarazioni delle parti che rientravano nel concetto di confessione *contra se et pro adversario* (can. 1750), specificando che queste non potevano avere forza probatoria piena nelle cause di bene pubblico⁶. Le altre dichiarazioni rilasciate a sostegno della propria tesi erano escluse dalle prove e inserite nella parte “*de interrogationibus partium in iudicio faciendis*” (cann. 1742-1746).

La successiva Istruzione *Provvida Mater*⁷ del 1936, pur inserendo sotto la stessa rubrica (*De partium depositionibus*) sia le dichiarazioni che le confessioni, si esprimeva con chiarezza laddove affermava che “*la deposizione giudiziale dei coniugi non è idonea per costituire prova contro la validità del matrimonio*” (art. 117), a conferma del rischio mai del tutto superato di estremizzare l’interpretazione astratta della norma con un eccessivo rigorismo, seppure ineccepibile, nonostante vi fossero già pronunciamenti della giurisprudenza della Rota Romana⁸, dopo il 1917,

⁵ D. XII, V, 10.

⁶ “*In dottrina, la confessione si definisce come qualunque dichiarazione della parte, attore o convenuto, consistente nell’ammissione della verità di un fatto proposto dall’avversario, contrario agli interessi processuali di colui che confessa e favorevole alla parte avversa*”. ARROBA CONDE, M. J., *Diritto processuale canonico*, VI ed, Roma 2012, pp. 433-434. In tal senso la confessione era considerata “*regina probationum et probatio probatissima*”. WERNZ-VIDAL, *Ius Canonicum*, VI, Roma 1949, p. 401.

⁷ SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, «*Instructio Provvida Mater*», 15.8.1936, in *Leges Ecclesiae*, I, ed. OCHOA, X., Roma, 1966, pp. 1347, 1752-1753.

⁸ Cf. POMPEDDA, F., «*Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti nella nuova giurisprudenza della Rota Romana*», in *Ius Ecclesiae* 5 (1993), pp. 347-468.

nei quali era possibile rinvenire tracce di una maggiore considerazione delle dichiarazioni delle parti ai fini probatori.

Tuttavia, in alcune norme particolari successive è possibile riconoscere un primo innovativo orientamento più coerente all'idea del processo canonico come istituzione predisposta alla ricerca e all'argomentazione della verità attraverso l'apporto collaborativo di tutti, specialmente delle parti.

Il 21 giugno 1951, la *Sacra Congregatio Sancti Officii* emanava una Istruzione particolare⁹ da osservarsi nel Vicariato Apostolico della Svezia nel trattare le cause di nullità matrimoniale degli acattolici che intendevano convertirsi, facendo seguito al precedente Decreto Particolare¹⁰ del 12 novembre 1947. Nell'Istruzione era valorizzato il criterio di valutazione delle prove in relazione alla fonte di conoscenza dei fatti, dando maggior peso alle parole di coloro che sono protagonisti dei fatti stessi, soprattutto quando li riferiscono in modo coincidente. Il testo chiedeva al giudice di indagare la credibilità dell'attore anche in relazione alla sincerità della sua conversione al cattolicesimo (art. 9), perché questo elemento era ritenuto intrinsecamente idoneo a giudicare la credibilità della parte attrice in relazione alla sua confessione (art. 12). Il testo stabiliva che la parte meritava credito e che essa era la fonte più idonea a riferire tali fatti nel processo. Il rischio di imbattersi in una ricostruzione eccessivamente soggettiva era superabile attraverso il ricorso ad "*alia media aptiora ad veritatem detegendam supere possunt: praesumptio hominis (can. 1828); iuramentum suppletorium [...]; accuratior partis actricis credibilitatis sinceritatisque eius conversionis investigatio*" (art. 11). A distanza di circa sessant'anni, la Sacra Congregazione del Sant'Ufficio ha così ri-orientato il proprio indirizzo fermo a un'Istruzione del 1883, con la quale si

⁹ SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, «Instructio», 21.6.1951, in *Leges Ecclesiae* 3 (1972), nn. 2222, 3900.

¹⁰ Ivi, n. 3893.

obbligava il giudice e il difensore del vincolo a indagare l'eventuale collusione delle parti quando le loro dichiarazioni risultassero eccessivamente coincidenti¹¹.

Un altro esempio di questa peculiarità del processo canonico di nullità matrimoniale si trova in due rescritti del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sotto la guida del Prefetto Cardinale Staffa, rispettivamente del 1970 e del 1971; il primo destinato alla Conferenza Episcopale del Belgio¹² e il secondo alla Conferenza Episcopale d'Inghilterra e Irlanda¹³. In entrambi i documenti si parlava di certezza morale raggiungibile anche quando le dichiarazioni delle parti degne di fede erano concordi.

Da questa esperienza storica appare evidente che, con paziente realismo, la cultura giuridica della chiesa opera senza pretendere di applicare metodologie rigide e immutabili, e in un dialogo responsabile che nel tempo può coinvolgere nel discernimento anche più istituzioni, accompagna l'opera del Legislatore riformatore, non *dominus ab-solutus*, ma relazionalmente inserito anch'egli nel percorso ermeneutico-applicativo della norma, per la più ampia e attuale ricerca della verità nella realtà particolare, quella cioè "*che si avvicina maggiormente all'agire*"¹⁴.

Illuminato dall'esperienza del Concilio Vaticano II e da una rinnovata antropologia giuridica di tipo personalista, il nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983 si muove nel pieno recupero della fiducia nei coniugi, superando ogni tentazione di vederli come attori con versioni soggettive contrapposte. Ferma restando ogni cautela per non confondere il giudizio soggettivo con la verità oggettiva, il Codice del 1983 riformula la normativa precedente e, includendo la dichiarazione delle parti tra i mezzi di prova, sancisce la possibile efficacia di ogni

¹¹ SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, «Instructio», in *Codicis Iuris Canonici Fontes* 4 (1926), 1076, 404.

¹² SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, «Rescritto», 10.11.1970, in *Leges Ecclesiae* 4 (1974), nn. 3920, 5918.

¹³ Ivi, nn. 3943, 5962.

¹⁴ TOMMASO D'AQUINO, *Sententia libri Ethicorum*, VI, 6.

tipo di dichiarazione delle parti per il raggiungimento della prova piena, e non solo le confessioni “*strictu sensu*”, purché avvalorate idoneamente da indizi, ammenicoli ed elementi di credibilità. In secondo luogo, la nuova normativa assegna significativamente alla dichiarazione delle parti il primo posto tra i mezzi istruttori, facendo seguito alla *ratio* dei lavori di revisione del Codice del 1917 che ordinava le prove “*iuxta momentum maius singulis probationibus tribuendum*”¹⁵.

Alla luce di questa nuova impostazione, che ritrova maggiore sintonia con gli ordinamenti processuali secolari e con la dottrina extra-canonica, la recente riforma attuata da papa Francesco con il motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, specialmente per quanto attiene al *processus brevior*, riconosce ampio spazio al ruolo dei coniugi sia nella fase pre-processuale, sia in quella processuale, valorizzando il dialogo tra di essi, la corresponsabilità nella ricerca della verità e il ruolo cooperativo con il giudice per l'accertamento dei fatti.

In questa breve ricostruzione storica è possibile cogliere un dato unitario che aiuta a valorizzare l'aspetto dinamico del processo che si discosta dall'assolutismo dogmatico della norma per calarsi nella realtà e in essa ritrovare le ragioni della norma stessa attraverso una ordinata e condivisa attività storico-interpretativa del principio del “*favor veritatis*”, incompatibile con una stretta e individualista visione soggettiva della verità, ma intrinsecamente dialogica e relazionale, nella coinvolgente ricerca della verità che impegna parti e giudice attraverso lo strumento del giusto processo.

3. IL PROCESSO QUALE LOCUS DIA-LOGICUS

Nel diritto processuale questa esperienza interpretativa è volta a cogliere la relazione tra diritto, personalismo ontologico, verità e pronunciamento della

¹⁵ COETUS DE IURE PROCESSUALI, in *Communicationes* 2 (1970), p. 185.

giustizia, al fine di scongiurare il rischio¹⁶ di confondere la verità oggettiva con quella soggettiva, che finirebbe per vedere le parti giudici in causa propria, confondendo il pronunciamento del giudice in modo volontaristico con la verità stessa. Citando il filosofo torinese Luigi Pareyson:

“unica è la soluzione vera di un determinato problema storico: si tratta di trovare quella, la quale, una volta trovata, non potrà non avere una validità universale. Questa soluzione vera ha una validità assoluta, immutabile e universale non nel senso che possa pretendere di essere soluzione anche di altri problemi storici, ma nel senso che chi conosca i termini esatti del problema storico di cui essa è soluzione non potrà non ammettere ch’essa è l’unica soluzione possibile. Ma allora non si tratterà più di una verità che pretenda di valere per ogni caso: i problemi storici mutano continuamente, anzi ciascuno di essi è irripetibile, e quindi infinite saranno le vere soluzioni degli infiniti problemi storici, ma ciascun problema avrà una sola soluzione, la quale sola sarà valida per sempre”¹⁷.

In questo senso, la soggettività storica propria di ciascuno è punto di partenza e ponte verso la ricostruzione plurale della verità oggettiva, senza ristagnare nell’astrattezza dell’ipotesi normativa, ma essendo ciascuno interprete della verità nell’alterità dell’autorelazione con sé e dell’autorelazione con gli altri¹⁸.

L’alterità caratterizza il processo e ne fonda la più profonda istanza veritativa, riconosciuta e colta non nell’esegesi astratta della norma alla quale elevare “l’offerta” del caso concreto, ma nella soluzione giusta (*in procedendo* e *in decernendo*) che ricongiunge in una, nella sentenza, le soggettività delle parti e il contributo dialogico offerto dal giudice, garante della struttura comunicativa del processo attraverso l’esercizio razionale e, quindi, cooperativo del contraddittorio¹⁹. L’utopia positiva del processo è, infatti, proprio nella verifica di questa attività

¹⁶ Cf. ARROBA CONDE, M. J., «La dichiarazione delle parti come valorizzazione della dimensione personalistica del Processo matrimoniale canonico», in *Apollinaris* 80 (2007), p. 690.

¹⁷ PAREYSON, L., *Esistenza e persona*, Torino 1950¹, p. 273.

¹⁸ Cf. IACCARINO, A., «Postilla conclusiva. (La tridimensionalità del processo)», in *Apollinaris* 80 (2007), pp. 708-712.

¹⁹ Cf. ARROBA CONDE, M. J., *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Roma 2016, pp. 22-24, 114-116.

dialogico-relazionale, affinché nella sentenza del giudice possa sempre essere riconosciuta la fondatezza delle argomentazioni altrui, convincenti anche per la parte “soccumbente”.

Il processo è il *locus* dialogico entro il quale e grazie al quale è possibile riconoscere e condividere le ragioni, non solo della norma, ma dell’esperienza di ciascuno, per cogliere le ragioni della giustizia e della verità che sono sempre *ad alterum*²⁰. In quanto *locus* dia-logico, luogo dove accade il dialogo e dove al tempo stesso il dialogo modifica lo spazio/la relazione, il processo si apre a più dimensioni; esso rifiuta la prospettiva bidimensionale rettilinea, quale semplice serie ordinata di atti da sommare per giungere a un punto *b* partendo da un punto *a*. Agli atti che si succedono nel tempo occorre guardare con la profondità di una terza prospettiva che è quella che ha origine dalla persona e che si proietta tridimensionalmente verso l’Altro, argomentando le proprie ragioni grazie alla prospettiva di ulteriorità offerta dall’altra parte. Il processo è allora pienamente dialogico, perché strutturato secondo la dinamica del riconoscimento dialogante, reciprocante, quella cioè che permette di distaccarsi dal proprio punto di vista, per arrivare a riconoscersi nel punto di vista dell’altro, in una prospettiva mutata, ormai nuova nell’incontro²¹. E nell’incontro non c’è un punto di medietà, di parità tra gli interlocutori, ma un *medium* ermeneutico nel quale amplificare il riconoscimento dell’alterità; il *locus* dialogico non ha una mappa e non c’è mai una X a indicare il luogo dove scavare per cercare il tesoro, la verità già data nella quale ricondurre tutta la realtà.

Il Processo sintetizza attività finalizzate a uno scopo con gli enunciati linguistici che compongono gli atti dialogici orientati all’intesa; e in tal senso, il Processo è animato sia da un agire strategico, quale mezzo per trasmettere le informazioni, sia da un agire comunicativo, che finalizza il linguaggio alla reciproca

²⁰ Cf. TOMMASO D’AQUINO, *Summa Theologiae*, II-II, p. 109.

²¹ IACCARINO, A., «Il principio di equità alla prova dell’esercizio della giurisdizione. Una certezza altra», in *Vergentis* 4 (2017), pp. 336-338; ID., «Discernimento e pluralismo. Spunti di riflessione all’origine del senso della giustizia», in *Apollinaris* 87 (2014), pp. 603-604.

intesa cooperativa²². La salvaguardia delle identità e delle pretese singolari, dunque, trova nell'iter processuale una istanza all'incontro dialogico. Questa attenzione all'oggettività della realtà e alla soggettività della persona, afferma la propria dinamica relazionale nel "*medium*" ermeneutico della ricerca della verità, e non nella sua deformazione in singolari pretese. In questo senso, la dichiarazione delle parti è di fronte a un netto bivio: esprimere esclusivamente la realtà del proprio tempo attraverso un linguaggio meramente espressivo che rimanga inserito nel quadro statico della bidimensionalità; ovvero, entrare nella dinamica offerta da un discorso prevalentemente rivelativo, che guardi principalmente alla verità e attraverso di essa al tempo e ai fatti.

Anche il giudice è attivo nel dialogo attraverso la sua partecipazione razionale e ordinata alla ricerca del *logos*/verità, testimoniando che il modo di procedere (*dia-logico/dia-logos*) già qualifica e anticipa la pienezza del risultato che egli è chiamato ad affermare. Non si tratta di un tema lasciato al caso e nella concretezza del processo canonico la stabilità delle procedure si armonizza con la libertà e la razionalità delle dichiarazioni grazie all'intervento del giudice, il quale è chiamato a gestire "*in modo dialogico la relazione processuale, quale relazione pubblica e su materia di pubblica rilevanza, perciò, impedisce di lasciare la verità in balia delle parti e richiede di considerare l'intera comunità ecclesiale come soggetto in dialogo*"²³. Il giudice entra nel *locus* del dialogo processuale sia attraverso gli strumenti del procedere, sia attraverso la sintesi del decidere, ma in entrambi queste attività egli risente del dialogo che il processo instaura e ne rimane "condizionato"; il suo operare non potrà essere una somma di atti di dominio irrazionale o immotivato, ma sempre un porsi in-relazione con le parti, nelle singole vicende processuali quanto nella decisione sul merito della causa.

²² Cf. HABERMAS, J., *Il pensiero post-metafisico*, Roma-Bari 2005, pp. 59-102.

²³ ARROBA CONDE, M. J., «La dichiarazione delle parti come valorizzazione della dimensione personalistica del Processo matrimoniale canonico», in *Apollinaris* 80 (2007), pp. 696-697.

In questo senso, se è vero che la relazione tra le parti è sempre di parità, mentre tra le parti e il giudice si articola secondo i principi dell'imparzialità e della terzietà; allo stesso tempo il giudice instaura un rapporto di "in-dipendenza", tanto che egli dipende dalle parti che gli forniscono le diverse argomentazioni e dipende dalla fiducia²⁴ e dalla lealtà²⁵ che esse rimettono a lui. L'autorità del giudice

“si fonda su un riconoscimento, e quindi su un'azione della ragione stessa, che, consapevole dei suoi limiti, concede fiducia al miglior giudizio degli altri. [...] In tal modo il riconoscimento dell'autorità è sempre connesso all'idea che ciò che l'autorità dice non ha il carattere dell'arbitrio irrazionale, ma può essere in linea di principio compreso”²⁶.

E quel che è compreso, nell'in-dipendenza che si riscopre inter-dipendenza dialogica, è sempre interpretato per formulare un giudizio nell'agire pratico, come *“porre un oggetto sotto la lente della critica per sorprenderne, dietro i significati immediati, un senso più profondo senza soluzione di continuità”²⁷.*

²⁴ Cf. GIORGIO, G., «La relazione di autorità», in *Apollinaris* 90 (2017).

²⁵ Cf. MACIOCE, F., *La lealtà. Una filosofia del comportamento processuale*, Torino 2005.

²⁶ GADAMER, H. G., *Verità e metodo*, trad. it., Milano 1983, p. 328.

²⁷ NATOLI, S., *Il linguaggio della verità. Logica ermeneutica*, Brescia 2014, p. 5.